

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Francesco Terrusi

Andrea Zuliani

Filippo D'Aquino

Roberto Amatore

Aldo Ruggiero

Presidente

Consigliere

Consigliere Rel.

Consigliere

Consigliere

Oggetto:

Amministrativa	–	Stato
passivo	–	disciplina
anteriore	d. lgs. n.	
5/2006	–	impugnazione
commissario straordinario	–	
	–	legittimazione
	–	esclusione

Ud.28/04/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16217/2023 R.G. proposto da:

Amministrazione Straordinaria, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

_____ rappresentati e
difesi dagli avvocati _____ e dall'Avv. _____

-controriparanti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2967/2023 depositata il 23/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dal
Consigliere Filippo D'Aquino.

FATTI DI CAUSA



1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 27 aprile 2022, ha accolto parzialmente la domanda tardiva ex art. 101 l.fall. di [REDACTED] e [REDACTED] di ammissione allo stato passivo di [REDACTED] S.r.l. in A.S. in prededuzione per € 74.656,50 oltre accessori.

2. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione straordinaria. Ha ritenuto la Corte di merito che, stante l'apertura della procedura concorsuale nel 2003 - per la quale deve farsi applicazione delle norme precedenti l'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006 in materia di stato passivo - l'organo commissariale non è legittimato a impugnare i decreti di esecutività dello stato passivo e i provvedimenti di ammissione di crediti, se non nel caso in cui gli stessi ledano i propri interessi, al pari di quanto accadeva sotto il regime abrogato per il curatore del fallimento.

3. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione straordinaria, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i creditori. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 101 l. fall., nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il commissario straordinario non sia legittimato ad impugnare i provvedimenti del G.D. o del Tribunale concernenti il passivo dell'impresa che non pregiudichino i suoi personali interessi. Parte ricorrente, pur rilevando che a termini dell'art. 53 cit. debba farsi applicazione dell'art. 101 l.fall. nella formulazione precedente il d. lgs. n. 5/2006, osserva come - attese le peculiarità dell'amministrazione straordinaria - debba farsi applicazione degli artt. 200, 214, 215 l.fall., che attribuiscono piena legittimazione al commissario liquidatore (e di qui, al commissario straordinario) nelle controversie in



corso al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Lo statuto del commissario straordinario e la funzione conservativa della relativa procedura (come si insiste in memoria) dimostrerebbero la non sovrapponibilità del ruolo del commissario straordinario al curatore fallimentare. Osserva, infine, come diversi precedenti di legittimità avrebbero statuito su ricorsi per cassazione proposti dall'organo commissariale e dal curatore in procedure precedenti il d. lgs. n. 5/2006.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere il decreto impugnato omesso di decidere sulle questioni di merito agitate dalla procedura appellante.

3. Il primo motivo – così assorbendosi sia l'eccezione di inammissibilità di parte controricorrente (ribadita in memoria) che il secondo motivo – è infondato. L'art. 53, comma 1, d. lgs. n. 270/1999 dispone che *«l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti della legge fallimentare, sostituito al curatore il commissario straordinario»*. Il commissario straordinario opera, nell'ambito del procedimento di formazione dello stato passivo, negli stessi termini del curatore del fallimento.

4. Ove, poi, la procedura di amministrazione straordinaria penda all'atto dell'entrata in vigore della disciplina di cui al d. lgs. n. 5/2006, il regime processuale applicabile alle impugnazioni dello stato passivo è quello stabilito dalla disciplina previgente al d. lgs. n. 5/2006 (Cass., n. 20168/2013; Cass., n. 15567/2015), anche in considerazione del principio generale secondo cui, essendo la disciplina dell'amministrazione straordinaria speciale rispetto alla legge fallimentare, una norma generale entrata in vigore successivamente (luglio 2006) non può derogare a una precedente disciplina speciale (Cass., n. 7056/2025).



5. Dovendosi, pertanto, fare applicazione nella formazione dello stato passivo e nei relativi giudizi impugnatori – per il curatore come per il commissario straordinario – della disciplina previgente al d. lgs. n. 5/2006, deve dedursi che nel giudizio d'impugnazione di crediti ammessi al passivo fallimentare (che si tratti di impugnazione di crediti tempestivi, ovvero di domande di crediti tardive a norma dell'art. 101 legge fall.), la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore, così come previsto dall'art. 100 l.fall. nella formulazione qui applicabile (Cass., n. 20048/2010; Cass., n. 7401/1997; Cass., n. 7024/1994).

6. Questa conclusione è dovuta alla condizione soggettiva del curatore nel procedimento di formazione dello stato passivo nei fallimenti dichiarati sotto il vigore dell'originario r.d. n. 267/1942. Il curatore non ha il potere di contrapporsi alle valutazioni degli interessi della massa espresse dal giudice delegato e dal tribunale, risultando *«carente d'interesse ad impugnare un provvedimento del giudice delegato o del tribunale quando dallo stesso provvedimento non risulti pregiudicato un suo interesse personale»* (Cass., n. 20048/2010, cit.), come diversamente avviene (sotto quest'ultimo profilo) in caso di liquidazione del compenso (Cass. n. 2000/3048; Cass., n. 4263/1992). Ciò in quanto il curatore, pur essendo parte necessaria nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, è organo di collaborazione del giudice delegato in fase di verifica crediti (Cass., n. 6172/2003). E' solo con il d. lgs. n. 5/2006 che in sede di formazione dello stato passivo il curatore assume il ruolo di parte processuale e, in quanto tale, legittimata all'impugnazione dei provvedimenti del giudice delegato di ammissione allo stato passivo (art. 98, terzo comma, l.fall.).

7. L'insegnamento si estende al commissario straordinario. Non appaiono rilevanti le decisioni di questa Corte menzionate dal ricorrente (Cass., n. 3445/2020; Cass., n. 1195/2018; Cass., n. 18962/2011; Cass., n. 835/2018), atteso che la specialità dell'organo commissariale rispetto al curatore del fallimento attiene alla gestione dell'attivo, mentre in sede di



formazione dello stato passivo la sua figura è sovrapponibile a quella del curatore del fallimento.

8. Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:

«nel caso di amministrazione straordinaria la cui formazione dello stato passivo sia assoggettata a disciplina precedente l'entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006, il commissario straordinario non è legittimato – neanche in sede di impugnazione – a impugnare le decisioni relative all'ammissione di crediti ammessi allo stato passivo».

9. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del suddetto principio. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi

